



COMUNE DI CORDENONS

(MEDAGLIA DI BRONZO AL V. M.)

PROVINCIA DI PORDENONE

Allegato alla deliberazione di c.c. n° 66 del 15.6.1992
~~MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n° 62 del 4-8-1994~~
REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 1 - CONTENUTO

Il Servizio di Assistenza Domiciliare sviluppa la propria azione con interventi di carattere sociale, sanitario e con prestazioni di aiuto domestico e familiare.

Art. 2 - DEFINIZIONE E SCOPI DEL SERVIZIO

L'Assistenza Domiciliare è un Servizio sociale, unitario e globale organizzato in modo da offrire prestazioni all'utente e/o al nucleo familiare presso la sua residenza o dimora.

Esso deve tendere a prevenire l'insorgenza di situazioni di bisogno ed al mantenimento o graduale recupero dell'autonomia della persona dal punto di vista fisico, psichico e sociale, stimolando al massimo le potenzialità individuali ed evitando il più possibile forme di dipendenza.

In particolare deve:

- assicurare la permanenza della persona nel proprio ambiente familiare e sociale garantendo prestazioni che consentono di vivere un'esistenza libera e dignitosa nel rispetto delle proprie scelte;
- rispondere in maniera corretta ed adeguata ai bisogni di carattere continuativo, temporaneo, eccezionale, tenendo conto delle abitudini di vita del singolo e/o del nucleo familiare;
- evitare, ove possibile, il ricovero in Istituti Assistenziali o strutture sanitarie;
- permettere di effettuare dimissioni tempestive dalle predette strutture socio-sanitarie e Case di Riposo assicurando la prosecuzione delle cure e terapie ancora necessarie usufruendo dei Centri Diurni esistenti nel territorio;

./.

- evitare lo stato di emarginazione e di isolamento sociale in cui si trovano i soggetti più deboli e favorirne il reiserimento nella vita comunitaria.

Art. 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

In generale il Servizio non si rivolge a particolari categorie di utenti ma deve comprendere tutti i cittadini di qualsiasi età, sesso, condizione sociale ed economica, sia in stato di solitudine che inseriti nel nucleo familiare, che risultino esposti a rischi di natura sociale sanitaria ed economica.

Considerato tuttavia che i fondi disponibili per i fini socio-assistenziali non sono sempre sufficienti a soddisfare tutti i bisogni espressi dai cittadini e compatibilmente con le disponibilità del personale, saranno ammessi ad usufruire delle prestazioni, gli utenti con le seguenti priorità:

- 1) Persone anziane: (ultrasessantacinquenni) con ridotte capacità di autonomia o inabili (invalidi^{civili} al 100%, ciechi civili) sole o in famiglia, quando la stessa non sia in grado di provvedere alle loro necessità più elementari e che si trovino in condizioni economiche disagiate.
- 2) Persone di qualsiasi età: (compresi i minori e portatori di handicap) con ridotte capacità di autonomia psichica e fisica, sole o in famiglia, quando la stessa non sia in grado di provvedere alle necessità più elementari, che versano in condizioni economiche disagiate.
- 3) Persone di cui al punto 1): non in condizioni economiche disagiate.
- 4) Persone di cui al punto 2) non in condizioni economiche disagiate.

Tutte le persone di cui ai punti 1) e 2) hanno diritto alla gratuità del Servizio.

Tutte le persone di cui al punto 3) e 4) devono contribuire alle spese del Servizio a carico del Comune.

DISAGIO ECONOMICO

Per la definizione del disagio economico si fa riferimento al Regolamento di Assistenza Economica.

Art. 4 - PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

Per Assistenza Domiciliare si intende l'attività prestata a domicilio dell'utente da un'equipe interdisciplinare di operatori costituita da:

- Assistenti Domiciliari,
- Infermieri Professionali,
- Assistenti Sociali,
- Tecnici della riabilitazione.

Le prestazioni che vengono fornite dall'equipe del Servizio sono:

a) per quanto riguarda l'assistenza psico-sociale:

- programmazione globale delle attività e degli interventi del Servizio di base alle domande ed alle risorse esistenti;
- svolgimento delle ricerche, indagini sociali ed elaborazioni dei dati inerenti il Servizio per la conoscenza ed ipotesi di soluzioni in relazione alle problematiche che riguardano gli utenti;
- collegamento e tramite con l'Amministrazione rispetto alle problematiche inerenti il Servizio;
- collegamento al Servizio delle risorse esistenti;
- coordinamento delle attività delle Assistenti Domiciliari;
- formulazioni di diagnosi psico-sociali ed individuazione dei bisogni di ogni utente;
- organizzazione delle attività di aiuto domestico;
- cura dei rapporti con i parenti dell'utente e, se necessario, con il vicinato;
- proposte di intervento socio-economico e di ricovero presso Istituti Assistenziali;

b) per quanto riguarda l'assistenza sanitaria ed infermieristica:

- necessità di definire i protocolli d'intesa e le convenzioni con l'U.S.L. per l'integrazione funzionale del Servizio di assistenza sanitaria ed infermieristica;

c) per quanto riguarda gli interventi di aiuto domestico:

- le Assistenti Domiciliari organizzano la propria attività quando ciò sia possibile in modo da non sostituirsi alla utenza nel disbrigo delle faccende domestiche ma aiutandola nello svolgimento delle stesse onde favorire un processo di recupero dell'autonomia.

Art. 5 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI DOMESTICHE

- aiuto domestico e cura della persona,
- cura dell'igiene della persona e dell'ambiente;
- alzare dal letto o coricare l'utente non autosufficiente;
- governo della casa;
- lavaggio e stiratura;
- spesa e rifornimenti;
- preparazione pasti, consegna pasti a domicilio (l'utente si assume l'intera spesa);
- somministrazione farmaci prescritti dal medico;
- accompagnamento per esigenze diverse e per attività di tipo ricreativo/culturali;
- disbrigo pratiche;
- collaborazione con l'equipe del Servizio;
- interventi di emergenza nella fascia oraria prevista dal Servizio.

Art. 6 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

La programmazione, l'organizzazione e l'attuazione del Servizio passano attraverso le seguenti fasi:

Le modalità di erogazione devono essere concordate con l'utente cui verranno illustrate le finalità, le modalità ed i limiti del Servizio stesso.

Le effettive erogazioni verranno deliberate dal Consiglio Comunale sulla base delle proposte formulate dalla Commissione Assistenza.

Art. 8 - PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA ALLA SPESA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

- L'utenza parteciperà alla spesa di gestione del Servizio in base a quanto stabilito successivamente dal presente Regolamento.
- Al recupero delle somme dovute dagli utenti provvede il Comune capo-fila.
- Gli importi introitati dal Comune capo-fila vengono utilizzati per ridurre il costo per la copertura finanziaria dei Servizi stessi.
- Nell'applicare le tariffe stabilite dal suddetto Regolamento, dovrà essere tenuto presente non solo l'aspetto economico-patrimoniale dell'utente e degli obbligati agli alimenti, ma anche la composizione del nucleo familiare e particolari condizioni sociali, psicologiche e sanitarie.
- Le domande di ammissione al Servizio verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione (timbro del protocollo), la priorità di assunzione è determinata dalla gravità della situazione socio-sanitaria evidenziata;
- è compito del Coordinatore del Servizio Sociale di Base trasmettere agli uffici competenti, su apposito modulo, il numero degli interventi e delle prestazioni erogate a ciascun utente per il quale è prevista la contribuzione delle spese.

- 1) conoscenza per il tramite del Servizio Sociale di Base delle condizioni socio-ambientali, economiche, sanitarie dei singoli e dei nuclei familiari in difficoltà al fine di accertarne le reali necessità e di concordare i corrispondenti interventi;
- 2) attuazione degli interventi e delle prestazioni proposte con l'utilizzo delle strutture operanti in loco (attuando le convenzioni), gli interventi, pur nello specifico professionale, devono essere attuati nella massima collaborazione, rispettando il principio della interdisciplinarietà e dell'integrazione, quali modalità precipue del lavoro svolto in equipe;
- 3) verifica ordinaria e straordinaria della rispondenza degli interventi ai bisogni evidenziati nella fase conoscitiva;
- 4) adattamento eventuale delle strutture dell'organizzazione del Servizio al seguito delle indicazioni emerse in sede di verifica;
- 5) integrazione funzionale con il Servizio medico-infermieristico-riabilitativo dell'U.S.L..

Art. 7 - MODALITA' PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Le richieste di assistenza domiciliare seguono il seguente iter tecnico e amministrativo:

- presentazione della domanda alla sede del Servizio Sociale di Base del Comune di residenza;
- valutazione tecnica della domanda attraverso la verifica socio-economica e sanitaria del caso, con formulazione del progetto di lavoro da parte dell'Assistente Sociale competente;
- relazione propositiva con relativo piano di intervento dell'Assistente Sociale in sede di Commissione Assistenza.

Qualora le condizioni socio-economiche e sanitarie dell'utente dovessero modificarsi, sarà cura dell'utente ripresentare domanda e dell'Assistente Sociale responsabile riproporre la situazione per il riesame della stessa.

Art. 9 - CESSAZIONE, SOSPENSIONE E RIDUZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio può cessare in caso di:

- richiesta espressa o scritta dell'utente;
- decesso o ricovero definitivo presso l'Istituto qualora i familiari conviventi non necessitino del servizio;
- qualora vengano meno i requisiti di ammissione al Servizio stesso.

Il Servizio può essere sospeso:

- per assenza temporanea dell'utente;

Il Servizio può essere ridotto nelle ore:

- a seconda delle necessità dell'utenza;
- in casi straordinari di difficoltà del Servizio stesso, previo accordo con l'utenza stessa.

Art. 10 - DEFINIZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

Si parte dal reddito annuo pari, pari più o meno, a quello del minimo INPS.

REDDITO ANNUO

CONTRIBUZIONE

DA PARTE DELL'UTENTE

Modificato con deliberazione C.C. n. 62 del 04.08.1994:

Fino a L. 7.500.000

esenti

da	7.500.001	a	8.500.000	L. 1.000
da	8.500.001	a	9.500.000	L. 2.000
da	9.500.001	a	10.500.000	L. 3.000
da	10.500.001	a	11.500.000	L. 4.000
da	11.500.001	a	12.500.000	L. 5.000
da	12.500.001	a	13.500.000	L. 6.000
da	13.500.001	a	14.500.000	L. 7.000
da	14.500.001	a	15.500.000	L. 8.000
da	15.500.001	a	17.500.000	L. 10.000
da	17.500.001	a	19.500.000	L. 12.000
oltre 19.500.001				L. 15.000

Per la determinazione del reddito netto viene fatto riferimento al modello 740 della dichiarazione delle persone fisiche o, nel caso che il contribuente non sia tenuto a presentarlo, al modello 101 e ad ogni altra documentazione detraendosi ulteriormente:

- il canone di affitto;

(*) - la quota di L.1.200.000 per ogni componente il nucleo familiare
ANCHE PER
escluso l'utente;

- importi corrisposti all'utente ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;

- spese per l'assistenza sanitaria con oneri rilevanti a carico dell'utente in caso di gravi malattie ed invalidanti a lungo decorso.

(*) - il reddito catastale relativo alla casa di abitazione (1^ casa) esposta nella dichiarazione dei redditi, nel caso di abitazione in proprietà e non in affitto.

Art. 11 - SERVIZIO TRASPORTO

Per quanto riguarda il servizio trasporto, si fa presente la seguente proposta:

- compartecipazione relativa al chilometraggio in base al minimo delle tariffe ACI più l'eventuale contribuzione oraria determinata dal reddito, come da prospetto precedente.-

* * *

(*) modificato con deliberazione C.C. n° 62 DEL 4-8-1994